



Città di Castel San Pietro Terme

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 86 del 2022

OGGETTO: RIDUZIONE DELLA DURATA DI ACCENSIONE GIORNALIERA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATI A GAS NATURALE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME: ATTIVAZIONE PER UN MASSIMO DI 10 ORE AL GIORNO DAL 07/11/2022 FINO AL 30/11/2022

IL SINDACO

VISTI,

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- il Regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari" e ss.mm.ii.;
- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione della "misura amministrativa di contenimento del riscaldamento", ossia, azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano;
- il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere nel periodo tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

PRESO ATTO che,

- il Comune di Castel San Pietro Terme è inserito nella zona climatica E ai sensi del D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993, e che ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 per tale zona è consentito un orario massimo di esercizio degli impianti termici funzionamento di 14 ore giornaliere nel periodo tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;
- per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022, per la stagione invernale 2022-2023, l'orario giornaliero di funzionamento degli impianti termici è stato ridotto a 13 ore;
- il D.M. n. 383 del 06/10/2022, all'art. 1 comma 7 dispone inoltre che, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati



Città di Castel San Pietro Terme

a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C;

- pertanto, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di riscaldamento, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

- 17°C+2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, indicati dall'art. 3 del DPR 412/1993 coordinato con il DPR 551/1999);
- 19°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici non rientranti nella categoria E.8;

CONSIDERATO che,

- **l'attuale contesto internazionale ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo**, per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- l'impianto normativo, sopra ricostruito, rende evidente che **l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda**, e che **un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme del sistema**;

CONSIDERATO altresì che,

- il Comune di Castel San Pietro Terme è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 29.12.2021;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RICHIAMATE,

l'Ordinanza Sindacale n. 79 del 20/10/2022 con la quale è stata disposta la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 02/11/2022;

- l'Ordinanza Sindacale n. 82 del 28/10/2022 con la quale è stata disposta l'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 07/11/2022;

RITENUTO che,

le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e art. 12 comma 8 del regolamento regionale n. 1/2017 e giustifichino limitazioni relative alle ore giornaliere di accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

a decorrere dal 07/11/2022 e fino al 30/11/2022 compreso, la riduzione della durata di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento che potranno essere attivati per un massimo di 10 ore nella singola giornata (comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00), salvo anomalia termica



Città di Castel San Pietro Terme

negativa significativa che comporti un adeguamento della presente misura con l'adozione di analogo provvedimento.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le limitazioni relative alla durata giornaliera non si applicano inoltre ai seguenti casi:

- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle esclusioni sopra richiamate, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione consentita;
- edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2 punto 1 del D.Lgs. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili

ORDINA ALTRESI',

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castel San Pietro Terme.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni; Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



Città di Castel San Pietro Terme

IL SINDACO

Fausto Tinti

(atto sottoscritto digitalmente)